

**Comunicazione n. DME/12083249 del 19-10-2012**

**OGGETTO: Entrata in vigore del Regolamento UE n. 236/2012 in materia di vendite allo scoperto e taluni aspetti dei *credit default swap***

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e taluni aspetti dei *credit default swap* (“Regolamento *Short Selling*”).

Il predetto Regolamento introduce, *inter alia*:

- a) l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette corte individuali su azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione dell’Unione Europea quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,2% del capitale sociale dell’emittente (art. 5);
- b) l’obbligo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette corte individuali su azioni, come sopra definite, quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale (art. 6);
- c) l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette corte individuali su titoli di Stato di un Paese UE, nella cui definizione sono inclusi anche altri emittenti pubblici assimilabili – ad esempio, titoli emessi dalla Banca Europea per gli Investimenti – quando la posizione ribassista è pari o superiore a determinate soglie (art. 7);
- d) il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli sulle predette azioni e titoli di Stato, nonché il divieto di assumere posizioni speculative su *credit default swap* (“cds”) su emittenti sovrani (artt. 12, 13, 14);
- e) l’esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai *market maker* - sia per le azioni che per i titoli di Stato e i cds sovrani - e dai *primary dealer* - limitatamente ai titoli di Stato e cds sovrani (art. 17), purché i soggetti che intendono beneficiare di tale esenzione notificano l’utilizzo della stessa con almeno 30 giorni di anticipo; la notifica va effettuata all’autorità competente dello Stato membro d’origine per i *market maker* e a quella dell’emittente sovrano per i *primary dealer*.

Con riferimento alle esenzioni citate al precedente punto e), al fine di garantire a livello comunitario l’uniformità delle prassi di mercato e degli approcci di vigilanza, l’AESFEM ha pubblicato, il 17 settembre 2012, un documento di consultazione dal titolo “*Exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps*”, nel quale fornisce ulteriori indicazioni sul regime delle esenzioni, propone requisiti ai quali i *market maker* devono attenersi per beneficiare delle stesse e fornisce uno schema per la notifica della richiesta di esenzione.

In ambito nazionale, il comma 2 dell’art. 4-ter, recentemente introdotto nel Decreto Legislativo n. 24.2.1998 n. 58 (TUF) dall’art. 24 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, designa la Consob quale autorità nazionale competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento *Short Selling* con riferimento alle azioni ed agli altri strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato e dai cds su emittenti sovrani.

Il comma 3 del medesimo articolo designa la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ordinari previsti dal Regolamento *Short Selling* su titoli di Stato e cds su emittenti sovrani.

Il medesimo articolo prevede inoltre che le autorità “*stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori*”.

Alla luce di quanto indicato nei paragrafi precedenti, ai fini dell'entrata in vigore del Regolamento *Short Selling*, è utile pertanto distinguere tra gli adempimenti relativi alle azioni e gli adempimenti relativi ai titoli di Stato e ai cds su emittenti sovrani.

Per ciò che concerne le azioni:

1. qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale l'Italia è lo Stato membro di origine – ossia, è residente in Italia - è tenuta ad effettuare alla Consob la notifica per l'utilizzo dell'esenzione in qualità di *market maker*;
2. qualsiasi persona fisica o giuridica, ovunque residente, è tenuta ad effettuare alla Consob le segnalazioni delle posizioni nette corte riferibili ad emittenti le cui azioni hanno, quale mercato principale, un mercato regolamentato italiano o per le quali la sede di negoziazione alla quale sono state ammesse a negoziazione per la prima volta è un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Per ciò che concerne, invece, i titoli di Stato e i cds su emittenti sovrani, si rinvia ad apposita comunicazione della Banca d'Italia.

Le notifiche inerenti all'utilizzo delle esenzioni per *market maker* su titoli azionari dovranno essere effettuate tramite lettera raccomandata alla Consob (Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading). Il contenuto della lettera dovrà essere anticipato via *email* al seguente indirizzo: [shortselling-service@consob.it](mailto:shortselling-service@consob.it).

Nell'effettuare le predette notifiche, si richiede di attenersi a quanto previsto nel citato documento di consultazione dell'AESFEM del 17 settembre 2012 e, una volta approvate in via definitiva, alle relative Linee Guida, utilizzando gli schemi di notifica ivi allegati.

La segnalazione delle posizioni nette corte alla Consob dovrà essere effettuata attraverso il sistema all'uopo predisposto, il cui manuale utente è disponibile sul sito internet della Consob, alla sezione “Mercati”, sottosezione “Short Selling”, raggiungibile anche al seguente collegamento <http://www.consob.it/main/mercati/index.html>.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, si è prevista la possibilità per il detentore della posizione netta corta di delegare ad un compilatore terzo l'invio delle segnalazioni. Prima di poter inviare una segnalazione, è in ogni caso necessaria la preventiva registrazione al sistema. In fase di registrazione sarà necessario trasmettere elettronicamente alla Consob copia del contratto di mandato fra detentore e compilatore, nonché copia del documento di identità di una persona di contatto.

Nella medesima sezione del sito internet la Consob provvederà inoltre alla pubblicazione delle posizioni ribassiste su titoli azionari che presentano i requisiti previsti dal Regolamento *Short Selling*.



Infine, si informa che dal 1° novembre 2012 cesseranno di avere efficacia la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob ha introdotto un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari, e la Delibera n. 17993 dell'11 novembre 2011, con la quale è stato introdotto il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine. Tali Delibere risultano infatti superate dall'entrata in vigore del Regolamento *Short Selling*.

Il PRESIDENTE  
Giuseppe Vegas